

pianti sportivi”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 19 marzo 2021”, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (*Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro*). —

1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

1-bis. *Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l’ammodernamento dell’impianto stesso. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l’associazione o la società sportiva per l’uso gratuito dell’impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento. Dall’attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*».

«Art. 6 (*Uso degli impianti sportivi*). — 1. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

2. Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.

3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente.

4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle *extracurricolari* ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti *anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali.*

4-bis. *Per le finalità di cui al comma 4, i consigli di istituto o di circolo, all’atto dell’approvazione o dell’aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa, comunicano all’ente locale proprietario le attività didattiche e sportive della scuola, di cui al medesimo comma 4, che impediscono l’utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici.*».

26G00069

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERA 12 marzo 2026.

Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale».

LA CORTE

Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 22 luglio 2021 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 2021, n. 262 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le proposte della Commissione per gli studi e per i regolamenti espresse nelle sedute 14 e 19 maggio, 23 giugno, 16 luglio e 4 novembre 2025, 27 gennaio e 9 marzo 2026;

Viste le proprie precedenti delibere 23 ottobre, 20 novembre e 3 dicembre 2025, 28 gennaio, 23 e 26 febbraio 2026;

Delibera:

Gli articoli 4, 5, 6, 10, 19, 20, 26 e 30 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», approvate con deliberazione 22 luglio 2021 e pub-

blicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 2021, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni sono così modificati:

Art. 1.

All’art. 4 («*Interventi in giudizio*») delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», dopo il comma 3, è inserito il seguente:


«4. La Corte può inoltre autorizzare l’intervento delle parti di altri giudizi, pendenti innanzi a un giudice di cui all’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla data di pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale*, nei quali debba essere applicata la disposizione censurata e una delle parti abbia già formulato entro tale termine una eccezione di illegittimità costituzionale concernente la medesima disposizione.».

Art. 2.

L’art. 5 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Ammissione degli interventi*). — 1. La Corte si pronuncia in Camera di consiglio sull’ammissibilità degli interventi di cui all’art. 4, commi 3 e 4.

2. Il cancelliere dà immediata comunicazione del decreto di fissazione della Camera di consiglio di cui al comma 1 all’interveniente, alle parti costituite, nonché agli intervenienti di cui all’art. 4, commi 1 e 2. Questi ultimi e le parti costituite, entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione, hanno facoltà di depositare con modalità



telematica sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell'ammissibilità dell'intervento.

3. La Corte decide con ordinanza, cui si applica il regime di pubblicità di cui all'art. 35.»

Art. 3.

Il comma 4 dell'art. 6 («*Amici curiae*») delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è sostituito dal seguente:

«4. Il decreto che si pronuncia sull'ammissione e le opinioni ammesse sono resi disponibili, a cura della cancelleria, alle parti costituite e agli intervenuti almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della Camera di consiglio. Il decreto è pubblicato sul sito della Corte costituzionale.»

Art. 4.

Il comma 3 dell'art. 10 («*Convocazione della Corte in udienza pubblica*») delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è sostituito dal seguente:

«3. Il giudice relatore, d'intesa con il Presidente, può formulare specifici quesiti alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4. I quesiti sono comunicati, a cura del cancelliere, a tutti difensori e agli altri giudici almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza. I difensori rispondono oralmente all'udienza pubblica. Le parti possono anche depositare documenti strettamente pertinenti al quesito e meramente illustrativi delle risposte orali almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.»

Art. 5.

L'art. 19 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Udienza pubblica*). — 1. L'udienza si apre con una sintetica introduzione del giudice relatore, di regola non superiore a cinque minuti, nella quale sono esposti i termini essenziali delle questioni e i quesiti eventualmente formulati alle parti ai sensi dell'art. 10, comma 3.

2. A ciascuna parte sono assegnati, di regola, quindici minuti complessivi per lo svolgimento delle difese orali e la risposta alle domande formulate per iscritto dal giudice relatore ai sensi dell'art. 10, comma 3. Il Presidente, sentito il giudice relatore, può tuttavia assegnare a ciascuna parte o interveniente un tempo diverso, tenuto conto della natura e del grado di complessità della causa.

3. Il tempo a disposizione di ciascuna parte, di cui al comma 2, resta invariato anche qualora più difensori di una stessa parte intendano prendere la parola.

4. Se più parti sostengono la medesima posizione processuale, il Presidente assegna ai loro difensori un unico tempo complessivo per lo svolgimento delle difese orali e la risposta alle domande scritte del giudice relatore.

5. La cancelleria comunica alle parti le determinazioni del Presidente non oltre il giorno precedente l'udienza.

6. Concluse le difese orali o nel corso di esse ciascun giudice può rivolgere brevi domande ai difensori presenti.

7. Il Presidente dirige la discussione.

8. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.»

Art. 6.

L'art. 20 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Deliberazione delle sentenze e delle ordinanze*). — 1. Le sentenze e le ordinanze sono deliberate in Camera di consiglio con voti espressi in forma palese. Alla deliberazione partecipano i giudici presenti all'udienza pubblica o alla Camera di consiglio di trattazione.

2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone in votazione le questioni.

3. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il Presidente. In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale. In Camera di consiglio la deliberazione assunta può essere modificata prima dell'approvazione del testo della sentenza o dell'ordinanza di cui al comma 5 solo con il consenso unanime degli stessi giudici di cui al comma 1.

4. Dopo la votazione, la redazione della sentenza o dell'ordinanza è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia assegnata dal Presidente ad altro o a più giudici.

5. Il testo delle sentenze e delle ordinanze è approvato dal collegio ed è sottoscritto dal Presidente e dal giudice redattore.

6. La data della decisione è quella dell'approvazione di cui al comma 3.»

Art. 7.


All'art. 26 («*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato*») delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è aggiunto il seguente comma:

«7. Qualora il ricorrente allegghi di subire un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio, la Corte, con l'ordinanza che dichiara ammissibile il conflitto, adotta le misure idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. L'ordinanza è immediatamente notificata a cura della cancelleria agli organi interessati. Questi possono chiedere la revoca o la modifica della misura cautelare. La Corte si pronuncia sulla relativa istanza nella prima Camera di consiglio successiva al suo deposito.»

Art. 8.

All'art. 30 («*Giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1*») delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Nella Camera di consiglio fissata per la deliberazione sulla richiesta di referendum il Governo, i delegati e i presentatori di cui all'art. 33, terzo comma, della leg-



ge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), sono ammessi a illustrare oralmente le memorie depositate.

3. Enti e soggetti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, interessati alla decisione sull'ammissibilità della richiesta di *referendum*, possono essere autorizzati, con decreto del Presidente, a presentare memorie e ad illustrarle oralmente.».

Art. 9.

Le presenti disposizioni entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 marzo 2026

Il Presidente: AMOROSO

26A01959

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 aprile 2026.

Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell'on. Paolo BARELLI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 2, comma 4-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, recante nomina del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

L'on. Paolo BARELLI è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1210

26A02012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 aprile 2026.

Nomina a Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale dell'avv. Massimo DELL'UTRI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 2, comma 4-bis;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, recanti nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

L'avv. Massimo DELL'UTRI è nominato Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1208

26A02013

